

IMPOSTE SUL REDDITO***S.r.l. agricole ancora al palo sulla tassazione dell'agriturismo***

di Alberto Tealdi, Luigi Scappini

Seminario di specializzazione

Terreni in agricoltura

Scopri di più

Nell'ambito del recepimento delle **delega fiscale** da parte del Legislatore, avvenuta, tra gli altri, con il **D.Lgs. n. 194/2024**, si è assistito, per quanto riguarda il **comparto primario**, all'**introduzione** di una **norma** che nella realtà **non** era **prevista** tra i **4 indirizzi** stabiliti dall'[art. 5, comma 1, lett. b\), Legge n. 111/2023](#).

Il riferimento è la **possibilità** concessa anche alle **società agricole** - che hanno optato per la determinazione del reddito su base catastale, come ammesso dall'[art. 1, comma 1093, Legge n. 296/2006](#) - di **determinare il reddito relativo a**:

- **coltivazioni intensive nelle c.d. serre leggere** che non necessitano di accatastamento, vertical farm e colture idroponiche in fabbricati come previsto dalla nuova [lett. b-bis\) dell'art. 32, TUIR](#), esercitate entrambe oltre i limiti;
- **manipolazione, conservazione, trasformazione, valorizzazione** e commercializzazione di prodotti non rientranti nel Decreto previsto dall'[art. 32, comma 2, lett. c\), TUIR](#), ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali;
- **fornitura di servizi**;
- **commercializzazione di piante vive e prodotti della floricoltura** acquistate da imprenditori agricoli florovivaistici di cui all'[art. 2135, c.c.](#), nei limiti del 10% del volume di affari, da altri imprenditori agricoli florovivaistici; e
- **produzione e cessioni di beni anche immateriali**, realizzata mediante attività agricole che concorrono alla tutela dell'ambiente e alla lotta ai cambiamenti climatici di cui all'[art. 32, comma 2, lett. b-ter\)](#), oltre il limite,

secondo le **regole** forfettarie previste dall'[art. 56-bis, TUIR](#).

Fino a tutto il 2023, tale possibilità era preclusa a tali soggetti, in forza del [comma 4 dell'art. 56-bis, TUIR](#) che li escludeva in maniera espressa.

A **decorrere** dal **1° gennaio 2024**, invece, per effetto della **riscrizione integrale del comma 4**,

tali regimi di determinazione del reddito in maniera forfettizzata **rappresentano il regime naturale**, salvo facoltà concessa, dal successivo comma 5, di **optare per la determinazione del reddito di impresa secondo le regole ordinarie**.

Tra le **prestazioni**, la cui disciplina fiscale è contenuta nell'[art. 56-bis, TUIR](#), e precisamente nel comma 3, vi sono le prestazioni di **servizi tra le quali** il [comma 3 dell'art. 2135, c.c.](#), vi ricomprensce anche «*le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge*», ovverosia l'attività di **agriturismo**.

La recente [circolare n. 12/E/2025](#), a commento delle novità introdotte con il D.Lgs. n. 194/2024, precisa che la **disciplina fiscale** prevista per l'**attività agrituristica** è contenuta nell'[art. 5, Legge n. 413/1991](#) che, al comma 1, **individua i soggetti che possono applicarla**, ovverosia, quelli «*diversi da quelli indicati alle lett. a) e b) del comma 1 dell'art. 87 [ora art. 73] del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917*». In altri termini, le **S.r.l.** e le **cooperative** che esercitano attività agrituristica devono **determinare** il relativo reddito secondo le **regole ordinarie** del reddito di impresa **non potendo scegliere la determinazione forfettizzata** prevista dall'[art. 5, Legge n. 413/1991](#), che è identica a quella stabilita per le prestazioni di servizi dall'[art. 56-bis, comma 3, TUIR](#).

La **circolare precisa** che «*Sebbene il comma 3 dell'art. 56-bis del TUIR faccia riferimento alle attività dirette alla fornitura di servizi, di cui al terzo comma dell'art. 2135 del codice civile, tra cui rientrano le attività di ricezione e ospitalità, come definite dalla legge, si ritiene che le società che hanno optato per il regime catastale (società di persone, alle società a responsabilità limitata e alle società cooperative) non possano avvalersi del comma 3 dell'art. 56-bis del TUIR, qualora producano un reddito derivante da attività agrituristica, attesa la natura di norma speciale di settore del citato art. 5 della legge n. 413 del 1991*».

In altri termini, a prescindere dalla circostanza che l'attività agrituristica **rappresenti una prestazione di servizi**, ai fini fiscali la regola da seguire è sempre quella dettata dall'[art. 5, Legge n. 413/1991](#).

Tutto questo **stona** con quanto si prospetta all'orizzonte per quanto riguarda l'attività **enoturistica**, che si ricorda **non è esclusiva prerogativa delle aziende agricole** e che da un punto di vista fiscale è **attratta** anch'essa, per espressa previsione di legge nelle **regole** dell'[art. 5, Legge n. 413/1991](#), seppur con una dovuta **limitazione**; infatti, il [comma 503](#), della Legge n. 205/2017, precisa che il **regime forfettario**, previsto ai fini **IVA**, si rende applicabile **esclusivamente ai produttori agricoli** ex artt. 295 ss., Direttiva 2006/112/CE.

Il c.d. **Decreto semplificazioni**, infatti, **intervenendo** sul [comma 502](#), della Legge n. 205/2017, **dovrebbe**, salvo ripensamenti, **ampliare le attività esercitabili come enoturismo introducendo anche l'ospitalità**.

In altri termini, **se così fosse**, tralasciando ogni considerazione sull'opportunità di tale



estensione, si rischierebbe, anche alla luce delle indicazioni della [circolare n. 12/E/2025](#), di **creare un paradosso**, vale a dire che alcune società **agricole** (presumibilmente S.n.c. e S.a.s.) che hanno **optato per la tassazione catastale** dovrebbero continuare a **tassare** la propria **attività agrituristica** secondo le **regole ordinarie** del reddito di impresa, **mentre le medesime, ma commerciali**, che esercitano **attività enoturistica**, potrebbero **applicare** le regole previste dall'[art. 5, Legge n. 413/1991](#).